

# La formazione e la lingua dei notai nelle Marche tra XI e XVI secolo\*

Giorgio Tamba – Francesco Gibboni

SOMMARIO: I. La formazione. - II. La lingua. 1. Notai e la lingua italiana. - 2. I primi documenti in volgare. Un trittico notarile marchigiano del secolo XII. - Carta Osimana. - Carta Fabrianese. - Carta Picena. - 3. Considerazioni conclusive. - Appendice: Carta Osimana (1151); Carta fabrianese (1186); Carta Picena (1193).

## I. LA FORMAZIONE

In un breve articolo, ospitato nell'ultimo numero della rivista del Consiglio Nazionale del Notariato, ho trattato, a grandi linee, della formazione professionale dei notai dall'età medievale al secolo XVIII<sup>1</sup>. Per un insieme di motivi, ho trascurato quanto avvenuto nelle Marche. L'invito degli organizzatori ad intervenire al convegno di Fabriano mi offre il modo non solo di rimediare a questa colpevole esclusione, ma soprattutto di approfondire il tema con la preziosa collaborazione dell'amico Francesco Gibboni, che di cuore ringrazio, per essersi assunto il compito di esaminare le prime testimonianze della presenza della lingua volgare nei documenti dei notai marchigiani.

Le indicazioni sul percorso formativo dei notai a tutto il secolo XII nelle Marche, come pressoché ovunque in Italia, possono essere tratte solo dai loro documenti<sup>2</sup>. Per i notai marchigiani una preziosa fonte a tale riguardo sono le edizioni delle *Carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra*, a cura di Attilio De Luca per i documenti fino al 1180<sup>3</sup> e per i successivi venti anni quelle della prima edizione, a cura di Ernesto Ovidi<sup>4</sup>.

---

(\*) Lo scritto riproduce, con l'aggiunta delle note, la relazione svolta nell'ambito del Convegno *Il notariato in area umbro-marchigiana: esperienze professionali e produzione documentaria secc. X-XVI*, tenutosi a Fabriano nei giorni 20 e 21 giugno 2008. Esso è stato redatto, per la parte relativa alla formazione, da Giorgio Tamba e, per la parte relativa alla lingua, da Francesco Gibboni.

<sup>1</sup> Giorgio Tamba, *Formazione professionale del notaio in età medievale e moderna* (Genova, 18 aprile 2007 – Centro G. Costamagna), in "Studi e materiali", 2007/2, pp. 1273-1288.

<sup>2</sup> Paolo Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991, p. 73.

<sup>3</sup> *Le carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra – I. Documenti degli anni 1006 – 1180*, a cura di Attilio De Luca, Spoleto, 1997.

<sup>4</sup> Ernesto Ovidi, *Le carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra, vol. I (aa. 1006 – 1200)*, Ascoli Piceno, 1908.

Le trascrizioni dei documenti e le tavole riprodotte sembrano indicare un percorso formativo che, come negli altri centri italiani, si attuava prevalentemente attraverso la frequenza di scuole plebane per l'apprendimento della grammatica e un successivo periodo di apprendistato presso un notaio in attività, dal quale il giovane notaio acquisiva il modulo scrittorio e quel poco di formulario che il notaio anziano conosceva.

Il livello generale di questa formazione risulta tutt'altro che eccelso. Il lessico è spesso "incerto"<sup>5</sup> e anche "scorretto" e "povero"<sup>6</sup>, giungendo in qualche caso a una "tale confusione grammaticale e sintattica del testo ... che impedisce una precisa comprensione del contenuto della transazione"<sup>7</sup>. E altrettanto carente appare la padronanza del formulario, a causa sia della scarsa qualità del testo di cui i notai, forse, disponevano<sup>8</sup>, sia dell'imperizia con cui riproducevano meccanicamente "residui di antichi formulari, ormai privi di significato"<sup>9</sup>, redigendo formule al limite della incomprendibilità o creando termini del pari incomprendibili come la voce verbale '*interfingitur*', inserita dal notaio Petri nella sua *completio*, probabilmente –suggerisce Attilio De Luca– per aver "male inteso l'espressione '*interfui et*', reperita in qualche formulario, che gli serviva da modello"<sup>10</sup>.

In questo panorama spicca vistosamente il documento rogato nel novembre 1118 da *Atto presbiter et accolitus* della Chiesa di Osimo e contenente una concessione enfiteutica di due appezzamenti di terra da parte del vescovo di Osimo, Grimaldo. Diversa da quella di tutti gli altri è la scrittura di Atto: "una cartolina diplomatica – la definisce De Luca – chiara e accurata, con poche legature residue e evidenti intenzioni cancelleresche"<sup>11</sup>. E ancor più diversi risultano lessico e formule del documento, nei quali lo scrittore si rivela "notevolmente più acculturato dei coevi rogatari sia per una maggiore correttezza di linguaggio ... sia soprattutto per la migliore conoscenza e un più appropriato uso ... della tecnica e del formulario notarili"<sup>12</sup>.

Il documento, scritto nel 1118, rivela come fosse possibile all'inizio del secolo XII una formazione letteraria e una preparazione professionale di livello pari a quello più avanzato nelle aree geografiche contermini. Tuttavia la circostanza che Atto fosse un ecclesiastico –"un '*unicum*' in queste carte"<sup>13</sup>– fa presumere che la sua formazione sia avvenuta nell'ambito di scuole difficilmente aperte

---

<sup>5</sup> *Le carte ...*, a cura di A. De Luca, p. 118, notaio Gislerio, a. 1150.

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. 55, notaio Arardello, a. 1116; p. 95, notaio Ugo, a. 1141; p. 211, notaio Baroncello, a. 1167.

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. 91, notaio Leto, a. 1140.

<sup>8</sup> "Un qualche formulario", *Ibidem*, p. 208, nota 'a'; "un qualche abborracciato formulario", *Ibidem*, p. 91.

<sup>9</sup> *Ibidem*, p. 120.

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 207.

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 58.

<sup>12</sup> *Ibidem*, p. 58.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 58.

anche a laici. Inoltre, la constatazione che anche il suo documento sia rimasto un '*unicum*', sembra indicare che egli non abbia potuto o voluto, in questa area, formare alla sua scuola altri notai.

Per incontrare nelle carte dell'abbazia di Fiastra un documento con caratteri altrettanto innovativi occorre attendere quasi sessant'anni, il 23 marzo 1175, data in cui il notaio Filippo redige una quietanza dell'abate Pegolotto di S. Maria di Chiaravalle "in una decorosa e chiara minuscola diplomatica ... corretta nel lessico e nel formulario"<sup>14</sup>. Ma è soprattutto la sua *completio* che attesta la novità. Il *signum tabellionis* consiste in un accurato, elegante monogramma del suo nome<sup>15</sup> e la formula di autentica è espressa con una clausola rimata di ottima fattura: *Hec iure tabellionatus, Philippus scripsi rogatus*.

Il notaio Filippo rivela di aver compiuto un percorso formativo in una scuola di livello almeno episcopale, ove erano stati trattati in modo specifico elementi di *ars dictaminis*. Non so se egli abbia a sua volta creato una scuola, ma sembra non gli siano mancati, se non allievi, almeno imitatori. Pochi anni dopo, altri notai adottano nelle proprie sottoscrizioni clausole rimate del tutto simili<sup>16</sup>. Nel 1196 il notaio Oderisio utilizza per la *completio* una clausola rimata ancora più elegante e ricercata: "*Hec scripsi lector, Oderisius ipse notator*"<sup>17</sup>. E sempre nel 1196 il notaio Compagnus ricorre a una clausola rimata non in sede di *completio*, ma a chiusura dell'intero documento, quale formula di *explicit*: "*Cartulas indagato / verumque medullitus ago*". Una formula tanto appropriata da poter essere assunta come divisa della professione notarile<sup>18</sup>.

Negli stessi anni altri notai rivelano nelle rispettive *completio*, un percorso formativo svolto nell'ambito di una o più scuole d'arti, come "*Matheus notarius domini marchionis*", che si qualifica "*magister*"<sup>19</sup> e "*Acto medicus et tabellio*"<sup>20</sup>.

La diffusione di questi elementi fa supporre che negli anni finali del secolo XII la formazione di una parte significativa dei notai attivi nelle Marche –al pari di quella dei notai di altri centri dell'Italia comunale – avvenisse tramite la frequenza di scuole d'arti per l'apprendimento della *gramatica* e di nozioni più o meno approfondite di *ars dictaminis* e che questa formazione venisse integrata, per l'aspetto più strettamente professionale–notarile, da un periodo di apprendistato presso un notaio esperto.

Nel corso del secolo XIII il percorso formativo, per alcuni notai marchigiani, muta; e muta quale conseguenza di un diretto apporto, tramite Martino del Casero, dallo Studio bolognese.

<sup>14</sup> Ibidem, p. 272.

<sup>15</sup> *Le carte ...*, a cura di E. Ovidi, tav. 6, n. 3.

<sup>16</sup> Ibidem, p. 226: "*Hec iure tabellionatus, Isembardus scripsit rogatus*", 1184 ott.; p. 258: "*Hec iure tabellionatus, Morico scripsi rogatus*", 1187 giu.

<sup>17</sup> Ibidem, p. 324.

<sup>18</sup> Ibidem, p. 372.

<sup>19</sup> Ibidem, p. 284, documento in data 5 feb. 1192.

<sup>20</sup> Ibidem, p. 298, documento in data marzo 1195.

Nato a Fano intorno al 1190, Martino del Cassero era stato a Bologna allievo di Azzone, poi di Jacopo Balduini e di Accursio<sup>21</sup>. Intorno al 1232 Martino torna a Fano “onorato del titolo di *dominus legum*” e qui si ferma per almeno un decennio dedicandosi all’insegnamento<sup>22</sup>. È, la sua, una scuola “dove giovani alle prime armi sedevano accanto a *causidici*, a *procuratores*, ad *advocati* già attivi nel foro locale, ma egualmente sedotti dal richiamo del conterraneo illustre che aveva studiato diritto a Bologna con i più grandi del suo tempo, proprio i destinatari ideali di una lezione che cercava –attraverso *notabilia*, *brocarda* e *regulae iuris*– le strade più accessibili e rapide per saldare le norme del diritto positivo alle esigenze operative dei tribunali”<sup>23</sup>. Tra questi *scholares* e soprattutto tra i “giovani alle prime armi”, interessati a “una formazione giuridica finalizzata essenzialmente alla pratica professionale”<sup>24</sup>, numerosi dovevano essere coloro che aspiravano ad agire come notai, posti in grado di redigere gli atti processuali e i documenti per i privati. Ed è per questi *scholares*, che, a Fano, Martino scrive il suo *Formularium*<sup>25</sup>, “un prontuario confezionato a misura dei professionisti notai operanti nel territorio fanese”<sup>26</sup>.

Il *Formularium*, nella stesura ora nota, è articolato in 247 capitoli, espressione di tre nuclei con caratteristiche distinte. I primi 54 capitoli concernono gli atti processuali<sup>27</sup>, un “*Ordo iudiciorum* breve e assolutamente incompleto, il cui scopo non è la rappresentazione teorica del procedimento giudiziario, bensì l’istruzione pratica delle parti in causa per mezzo di formulari modello”<sup>28</sup>. I capitoli successivi, dal 55 al 210, presentano formule per gli atti *inter vivos* e *mortis*

---

<sup>21</sup> Mauro Sarti – Mauro Fattorini, *De claris Archigymnasii Bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV*, Bononiae, Typ. Laelli a Vulpe, mdccclxix – mdccclxxiii; nuova ed. a cura di Cesare Albicini e Carlo Malagola, voll. 2, Bologna, Tip. Merlani, 1888-1896, t. I, pp. 146-151. Sulla figura di questo maestro, cf., da ultimo, oltre all’opera citata alla nota seguente, Filippo Liotta, voce *Del Cassero Martino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 36 (1988), pp. 442-446.

<sup>22</sup> Vito Piergiovanni, *Il ‘Formularium’ di Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile, in Medioevo notarile. Martino da Fano e il Formularium super contractibus et libellis. Atti del convegno internazionale di studi* (Imperia – Taggia – 30/9-1/10/2005), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2007 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano. X), pp. 113-124, in particolare p. 122.

<sup>23</sup> Nicoletta Sarti, *Martino da Fano e i suoi Notabilia super institutionibus: una didattica per le università minori*, in *Medioevo notarile ...*, a cura di V. Piergiovanni, pp. 135-156, in particolare p. 154-155.

<sup>24</sup> *Ibidem*, p. 151.

<sup>25</sup> *Das Formularium des Martinus de Fano*, herausgegeben von Ludwig Wahrmund, Innsbruck, 1907 (*Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter. I/8*), ried. in *Medioevo notarile ...*, a cura di V. Piergiovanni, *Appendice*, pp. i-xv, 1-136.

<sup>26</sup> V. Piergiovanni, *Il Formularium ...*, in *Medioevo notarile ...* a cura Eiusd., p. 122.

<sup>27</sup> Antonio Padoa Schioppa, *Martino da Fano processualista, note sul Formularium*, in *Medioevo notarile ...* a cura di V. Piergiovanni, pp. 67-81, in particolare p. 69: “Alle formule suggerite per le diverse fasi del processo, Martino accompagna brevi commenti, nei quali chiarisce la ragione della disciplina giuridica che sta alla base della formula. Vi sono anche interessanti riferimenti alla prassi locale, alla consuetudine, agli statuti oltre che – in pochi casi – alle opinioni della dottrina coeva.”

<sup>28</sup> Ludwig Wahrmund, *Introduzione*, in *Medioevo notarile ...*, a cura di V. Piergiovanni, *Appendice*, pp. i-xv, in particolare p. xiii.

*causa*, accompagnate dalle formule dei rispettivi libelli per agire in giudizio<sup>29</sup>. La terza parte dell'opera consta degli ultimi capitoli, dal 211 al 247. Il primo, il capitolo 211, è il proemio di un trattato teorico per la formazione di coloro che dovevano redigere i documenti<sup>30</sup>; i successivi capitoli si limitano però ad "illustrare brevemente i diversi modi di rinunciare a benefici giuridici e privilegi"<sup>31</sup>.

Nella sua frequenza dello Studio di Bologna, nei primi due decenni del secolo XIII, Martino aveva probabilmente conosciuto le due opere che in tale periodo venivano utilizzate per la specifica preparazione dei notai nelle facoltà d'arti dello Studio bolognese, il *Formularium tabellionum*, la cui stesura, nota ora nella edizione a cura del Palmieri, era probabilmente del 1205, ma il cui nucleo iniziale risaliva almeno alla metà del secolo XII<sup>32</sup>; e la nuova opera di Ranieri da Perugia, che si suole citare come *Liber formularius*, composta intorno al 1216; opera che, con lucida coscienza della specifica importanza della materia insegnata e del sua attività di docente, Ranieri apriva col titolo di *ars notarie*<sup>33</sup>. *Ars*, quindi un insieme di regole, ma con oggetto e metodologia proprie.

Il *Formularium* di Martino è diverso dalle due opere bolognesi. Non ha, come queste, una struttura in libri chiaramente delineata e soprattutto, mentre il *Formularium tabellionum* non tratta degli atti processuali e il *Liber formularius* di Ranieri riserva ad essi solo qualche cenno, il *Formularium* di Martino, quanto meno nella forma oggi nota, appare, nella sua struttura e nelle singole formule, rivolgere prevalente attenzione alla materia processuale; una impostazione che ha suggerito a Gianfranco Orlandelli l'immagine di una "strana figura di Argonauta, Martino da Fano, un navigatore che ... dall'alto mare del processo [approda] alla spiaggia del formulario notarile"<sup>34</sup>. Una impostazione che, in certa

<sup>29</sup> "Nella disposizione del materiale Martino osserva approssimativamente la seguente successione: diritto delle obbligazioni, diritto di famiglia e diritto ereditario; tuttavia egli non applica affatto accuratamente la stessa successione; tra un passo e l'altro tratta anche di servitù, obbligo degli interessi, feudo ...", *Ibidem*, p. xiv.

<sup>30</sup> "Quia omne ius, quo utimur, et cautela vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones et parum est ius nosse, si personae, quarum causa statutum est, ignorentur. Igitur, primo de personis et de securitati[bus], earum gratia, ponendis in cartis. Secundo de rebus alienandis vel obligandis et de solemnitatibus iuris adhibendis in ipsarum obligationibus et alienationibus. Tertio de conceptione et formatione libellorum super singulis actionibus, secundum generalem modum et formam, ad honorem sociorum nostrorum [et] informationem scientiae, Dei gratia invocata, secundum quod in ipso cotidiano iudiciorum usu apparet, iuxta propositum et fidei puritatem, ambagibus resecat, ostendamus clara et lucida documenta", *Ibidem*, p. 100.

<sup>31</sup> *Ibidem*, p. xv.

<sup>32</sup> Giovanni Battista Palmieri, *Appunti e documenti per la storia dei glossatori. I. Il "Formularium tabellionum" di Irnerio*, Bologna 1892. Su questa opera cfr., da ultimo, Roberto Ferrara, *Ancora sul formulario pseudo-irneriano*, in "Atti e Memorie della Deputazione di Storia patria per le province di Romagna", n.s., 43 (1993), pp. 43-61.

<sup>33</sup> *Rainerii de Perusio, Ars Notaria e tribus mss. adhuc ignotis*, a cura di Augusto Gaudenzi, Bologna, Tip. Azzoguidi, 1890.

<sup>34</sup> Gianfranco Orlandelli, *Ars notariae e critica del testo* in *Atti del II congresso internazionale di storia del diritto* (Venezia 18-22 settembre 1967), Firenze, Olscki, 1971, pp. 551-566; ried. in *Eiusd., Scritti di paleografia e diplomatica*, a cura di Roberto Ferrara e Giovanni Feo, Bologna, F.A.R.A.P., 1994 (Istituto per la storia dell'Università di Bologna. Opere dei maestri, VII), pp. 469-484, in partico-

(segue)

guisa, anticipa l'attenzione che le successive opere di *ars notarie* della scuola bolognese dedicheranno pochi anni dopo alla materia processuale, dalla seconda opera di Ranieri<sup>35</sup>, alla *Summa artis notarie* di Rolandino<sup>36</sup> e alla *Summula de libellis* di Salatiele<sup>37</sup>.

Un secondo aspetto avvicina peraltro l'opera di Martino al *Liber formularius* di Ranieri. In questo Ranieri svolge una parte teorica, breve, ma significativa<sup>38</sup>. Anche nel *Formularium* di Martino c'è attenzione per gli aspetti di deontologia che qualificano l'attività notarile, come esposti dallo stesso Martino nel *prologus* dell'opera<sup>39</sup> e, nel già citato capitolo 211, lo schema di una esposizione degli elementi essenziali di una formazione teorica dei futuri notai<sup>40</sup>; una esposizione che, quanto meno nelle intenzioni, non si limitava alle formule di *securitates* dei successivi capitoli, conclusivi dell'attuale testo<sup>41</sup>. E questo fatto ha indotto il Wahrmund ad ipotizzare che la terza parte del *Formularium* di Martino sia in realtà il "torso di un'opera incompleta, probabilmente unito solo in epoca successiva ai materiali redatti prima, al fine di formare un'opera unitaria"<sup>42</sup>.

Certo è difficile dire in quale momento e ad opera di chi sia avvenuto questo accorpamento. È peraltro probabile che, se è avvenuto, lo sia stato nella stessa Fano. Il testo dell'attuale *Formularium* è stato scritto dal notaio *Bartholutius* tra il 6 luglio e il 21 settembre 1278, traendo da un testo trascritto nel 1264, sulla base di un testo ancora precedente, forse l'originario, risalente al 1232<sup>43</sup>. Che il testo originario di Martino sia stato scritto nella stessa Fano è pressoché certo<sup>44</sup>. Non altrettanto certo è che le successive trascrizioni siano state eseguite a Fano. Molto probabile è peraltro che nella stessa Fano il *Formularium* di Marti-

---

lare p. 474. Su questa immagine cfr. anche V. Piergiovanni, *Il Formularium ...*, in *Medioevo notarile ...* a cura Eiusd., p. 117.

<sup>35</sup> A. Padoa Schioppa, *Martino da Fano ...* in *Medioevo notarile ...* a cura di V. Piergiovanni, p. 81.

<sup>36</sup> Antonio Padoa Schioppa, *Profili del processo civile nella Summa artis notariae di Rolandino*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa. Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino*. (Bologna, 9-10 ottobre 2000), a cura di Giorgio Tamba, Milano, Giuffrè, 2002, (Consiglio naz. del notariato. Per una storia del notariato nella civiltà europea, v), pp. 583-609.

<sup>37</sup> Salatiele, *Summula de libellis*, a cura di Arrigo Grazia, Bologna, Zanichelli, 1970 (Università degli studi di Bologna. Facoltà di Lettere e filosofia. Studi e ricerche, n.s., xxvi).

<sup>38</sup> Ne tratta in modo diretto negli otto capitoli premessi alla *pars prima* (*Rainerii ... Ars notaria*, a cura di A. Gaudenzi, pp. 7-11) e negli ultimi capitoli, 39 – 48, della *pars secunda* (*Ibidem*, pp. 44-47).

<sup>39</sup> *Das Formularius...*, hrsg von L. Wahrmud ... in *Medioevo notarile ...*, a cura di V. Piergiovanni, *Appendice*, pp. 1-2. Per l'esame del contenuto del *prologus* si rivia a V. Piergiovanni, *Il Formularium ...*, in *Medioevo notarile ...* a cura Eiusd., pp. 118-122.

<sup>40</sup> Cfr., in precedenza, nota 30.

<sup>41</sup> In vero i primi capitoli di questa terza parte, 112-115, riguardano la capacità d'agire delle persone, *Das Formularius ...*, hrsg. von L. Wahrmud ... in *Medioevo notarile ...*, a cura di V. Piergiovanni, *Appendice*, pp. 100-102.

<sup>42</sup> *Ibidem*, p. xv.

<sup>43</sup> *Ibidem*, pp. ix-xi.

<sup>44</sup> *Ibidem*, pp. xi-xii.

no sia stato utilizzato in una scuola per la formazione dei notai, anche dopo che Martino lasciò la sua città natale<sup>45</sup>.

Il *Formularium super contractibus et libellis* di Martino indica dunque che a Fano, nel corso del sec. XIII, si attuò un percorso di formazione per coloro che si avviavano alla professione notarile o che in questa professione volevano perfezionarsi, tramite una scuola che si può a buon diritto definire di *ars notarie*. Una scuola di notariato, simile, anche se di livello diverso, a quelle attive nello stesso tempo in Bologna, che si avvalevano dell'insegnamento di Ranieri da Perugia, Salatiele, Zaccaria di Martino, Rolandino.

Negli stessi anni in cui Martino frequentava lo Studio di Bologna e in quelli in cui svolgeva la sua attività di docente in Fano, è testimoniata la presenza in Bologna di notai provenienti da centri delle Marche, formati con tutta probabilità seguendo corsi di *ars notarie*, attivati nell'ambito della facoltà d'arti dello Studio dalla metà del secolo XII. Nel *Liber notariorum*, in cui dal 1219 vennero registrati i notai autorizzati all'esercizio della professione notarile in Bologna e nel suo distretto<sup>46</sup>, compaiono almeno cinque notai che dichiarano la propria provenienza dalle Marche<sup>47</sup>.

A partire dal 1221 per essere registrato nel *Liber notariorum* e autorizzato ad agire come notaio, era necessario che, ottenuta la nomina a notaio da parte, per lo più, dell'autorità imperiale (l'imperatore, un suo rappresentante a ciò delegato, un conte palatino), il notaio superasse un apposito esame che ne accertava la effettiva preparazione. Tra i notai che dal 1221 al 1237 superarono questo esame, una decina dichiararono di provenire da centri delle Marche<sup>48</sup>.

Tra questi ultimi merita una breve attenzione la figura di Berardo di Talento da Camerino, che prima del 1226 era stato nominato notaio *imperiali auctoritate*

<sup>45</sup> A un utilizzo nella scuola della "opera incompleta" che forma ora la terza parte del *Formularium* sembra fare diretto riferimento il termine *socii*, tradizionalmente riservato agli allievi, nel passo conclusivo del capitolo 211: "ad honorem sociorum nostrorum et informationem scientiae ...", *Ibidem*, p. 100.

<sup>46</sup> *Liber sive matricula notariorum comunis Bononie (1219-1299)*, a cura di Roberto Ferrara – Vittorio Valentini, Roma, Consiglio naz. del notariato, 1980 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, III); *Indice*, a cura di Giorgio Tamba – Diana Tura, Roma, Consiglio naz. del notariato, 2006 (Allegato, ed. su foglio elettronico).

<sup>47</sup> Martino da Urbino e Andrea da S. Severino, *Ibidem*, pp. 2 e 5, sono registrati nel 1219 tra i notai in attività da oltre 10 anni; Diotaiuti di Paganuzzo da Camerino, *Ibidem*, p. 11, nel 1219 è in attività da meno di 10 anni; Tommaso di Berardo da Camerino e Leonardo da Fermo, *Ibidem*, p. 21, registrati nel 1220. Questi notai agirono in Bologna e il quinto, Leonardo da Fermo, trasmise la professione al figlio Bonvicino, registrato come notaio nel 1227, *Ibidem*, p. 50.

<sup>48</sup> Si tratta di Rinaldo da Ascoli, *Ibidem*, p. 25, Bonvicino q. Vivolo da Urbino e Iacobo di Nicola Atto da Tolentino, *Ibidem*, p. 26 (a. 1221); Martino di Atto delle Marche, *Ibidem* p. 31 (a. 1223); Berardo di Talento da Camerino, *Ibidem* p. 48 (a. 1226); Bonvicino f. di Leonardo notaio Fermano, *Ibidem*, p. 50 (a. 1227); Aghinato di Atto di Berta medico da Cingoli, *Ibidem*, p. 55, Giacomino di Andrea da S. Severino, *Ibidem*, p. 56 e Bartolomeo di Giovanni Mignoli da Camerino, *Ibidem*, p. 58 (a. 1230); Diotalvi di Tommaso da Camerino, *Ibidem*, p. 79 (a. 1237).

dal conte palatino Ranieri da Panico<sup>49</sup>. Il conte Ranieri da Panico era una sorta di fabbrica di notai. Tuttavia il fatto che diversi privilegi di notariato da lui concessi siano stati scritti da Ranieri da Perugia<sup>50</sup> fa presumere che Ranieri, con la sua presenza, abbia almeno garantito della idonea preparazione del nuovo notaio. È dunque possibile che anche Berardo da Camerino avesse acquisito una specifica preparazione prima della nomina a notaio imperiale.

Di tale preparazione Berardo dette comunque prova quando, alla fine del 1226, superò l'esame di fronte al giudice del podestà di Bologna, venendo registrato, il 24 dicembre, nel *Liber notariorum*<sup>51</sup>. Pochi anni dopo, Berardo, a sua volta, redigeva i privilegi di notariato concessi da un altro conte di Panico, Iacobo, sottoscrivendosi come *magister Berardus Camerinensis iudex et notarius*. È la stessa formula usata da Ranieri da Perugia in analoghi privilegi di notariato. È appena una coincidenza, che autorizza peraltro l'ipotesi che anche il *magister* di Camerino, come il ben più noto *magister Rainerius Perusinus*, abbia svolto una attività di preparazione, un insegnamento, per coloro che aspiravano al notariato.

È invece più di un'ipotesi l'attività di docente di un altro *magister*, Venanzio Monti da Osimo, che fu titolare di una scuola per la preparazione degli aspiranti al notariato in Bologna. La fonte è un episodio, noto nella citazione fattane la prima volta da Mauro Sarti e Mauro Fattorini per illustrare la vita di Rolandino; episodio che non è tra le pagine più belle della biografia dell'autore della *Summa artis notarie*<sup>52</sup>. Contro Venanzio da Osimo e contro un altro *magister*, Nicolò da Frassineto Pavese, Rolandino intentò causa nel 1284, contestando loro il diritto di tener lezioni di *ars notarie* in Bologna, sull'assunto che tale diritto spettava solo a cittadini di Bologna. Il contrasto si chiuse il 30 ottobre 1284 con un compromesso che consentì ai due maestri forestieri di proseguire per l'anno scolastico in corso e quindi fino al 29 settembre 1285 la "*lectura et doctrina dicte artis [notarie] scolaribus eorum, qui iam conduxerunt pro anno presenti.*"

Ignoro il seguito e quindi se e dove abbia eventualmente continuato ad insegnare il *magister* Venanzio Monti da Osimo. La sua vicenda, quella del *magister Berardus Camerinensis iudex et notarius* e degli altri notai in precedenza ricordati fanno comunque intuire che nel corso del secolo XIII erano presenti in Bologna, provenendo da centri marchigiani, studenti che nel percorso formativo al notariato inserivano un corso preparatorio teorico, svolto in una scuola, sotto la guida di un maestro di *ars notarie*. E questo corso teorico faceva seguito a una

---

<sup>49</sup> "Factus a comite R(ainerio) de Panico, ut scriptum apparuit per manum Carbonis notarium", *Ibidem*, p. 48.

<sup>50</sup> *Ibidem*, pp. 45, 61, 78 – 83.

<sup>51</sup> "Berardus filius quondam Talenti de Camerini ... examinatus per d.um Egidium de Caretis, ut aparet per sententiam scriptam manu Iohannis Savignani notarii", *Ibidem*, p. 48.

<sup>52</sup> M. Sarti – M. Fattorini, *De claris Archigymnasii ...*; n. ed. a cura di C. Albicini e C. Malagola ... t. II, pp. 205-206.



preparazione letteraria di due anni, prima, di quattro, poi, *in gramatica*. Era, dunque, un percorso formativo che prescindeva totalmente dall'apprendistato<sup>53</sup>.

Sul percorso di formazione professionale dei notai, già nel corso del secolo XIII, probabilmente, e soprattutto nel secolo seguente, quando gli indizi si fanno più consistenti, vennero a incidere le decisioni dei comuni cittadini e, di concerto, quelle del collegio, nel quale, per lo più insieme a giudici e avvocati, erano raccolti e rappresentati gli esercenti la professione notarile.

L'intervento del comune a volte, come a Lucca<sup>54</sup>, era diretto ad arrogarsi il potere di nomina dei notai, sostituendosi al conte palatino e all'imperatore nel rapporto di *fidelitas* che la nomina creava. In altri casi, più numerosi, l'intervento mirava ad ottenere garanzie circa il livello della preparazione professionale dei nuovi notai, anche —o soprattutto— in vista del loro impiego negli uffici dell'amministrazione cittadina. Nella definizione di questi interventi, parte importante ebbe anche l'esigenza, sostenuta dai collegi professionali, di regolare la concorrenza interna alla categoria.

Nel corso dei secoli XIII e XIV furono attivati anche, in vari centri italiani, corsi più o meno ufficiali per la preparazione professionale dei nuovi notai; ma questi tentativi di far nascere scuole di *ars notarie*, sulla falsariga di quella attivata nello Studio bolognese, non ebbero, all'epoca, prolungata vitalità<sup>55</sup>.

Quando un singolo comune aveva acquisito per concessione imperiale il potere di nominare i notai o aveva, di prassi, imposto una propria procedura per la nomina dei notai autorizzati ad esercitare per i privati e per lo stesso comune nel singolo distretto, gli interventi si tradussero nella definizione di un esame di abilitazione ed ebbero un immediato riflesso sul percorso formativo degli aspiranti al notariato, che venne incentrato per lo più sulla sua preparazione in *gramatica*.

Quando la nomina a notaio era rimasta prerogativa dell'autorità sovrana, imperiale o pontificia, e dei loro delegati, gli interventi decisi dall'autorità comunale si tradussero in controlli successivi a tale nomina. Anche in questo caso vennero comunque introdotti sistemi di valutazione per coloro che, in possesso di un titolo che li abilitava ad esercitare in tutta la *res publica christiana*, per poter esercitare nella singola città e suo distretto, dovevano dimostrare di possedere, oltre ai requisiti di età e, anche, di censo, un'adeguata preparazione professionale.

---

<sup>53</sup> Roberto Ferrara, "Licentia exercendi" ed esame di notariato a Bologna nel secolo XIII in *Notariato medievale bolognese. II. Atti di un convegno. (Febbraio 1976), Roma, Consiglio naz. del notariato, 1977, (Studi storici sul notariato italiano. iii), pp. 4.*

<sup>54</sup> Vito Tirelli, *Il notariato a Lucca in epoca basso-medievale*, in *Il notariato nella civiltà toscana. Atti di un convegno* (maggio 1981), Roma, Consiglio naz. del notariato, 1985, (Studi storici sul notariato italiano, viii), pp. 239-309, in particolare p. 259.

<sup>55</sup> Tra queste scuole è probabile che debba collocarsi anche quella di Fano.

Le soluzioni adottate in concreto in questa materia dal secolo XIII in poi furono ovviamente molto articolate e diverse nel tempo anche per le singole città<sup>56</sup>. In ogni caso sia la nomina a notaio sia l'abilitazione alla professione vennero sottoposte a procedure e a controlli, che miravano per lo più a verificare la preparazione di base, in *gramatica*, cioè la conoscenza e la capacità di scrivere in lingua latina. La preparazione tecnico-professionale era invece lasciata per lo più a un momento successivo, tramite l'apprendistato.

Nelle Marche la nomina a notaio sembra essere rimasta, quasi ovunque, prerogativa sovrana, attestata da un privilegio concesso dall'autorità imperiale o pontificia<sup>57</sup>. Ma, anche nelle Marche per esercitare nel singolo distretto i notai furono assoggettati a un controllo preliminare della loro preparazione.

A volte il controllo era lasciato ad organi interni del singolo collegio ed era l'iscrizione nella matricola del collegio ad abilitare all'esercizio della professione. È quanto venne disciplinato, ad esempio, dagli statuti di Ascoli<sup>58</sup> e di Fermo<sup>59</sup>.

A Pesaro i notai, muniti di privilegio sovrano, per esercitare nel distretto, dovevano superare un esame che si svolgeva di fronte ad autorità comunali. L'esame verteva su prove professionali, atte a verificare il livello di preparazione che il candidato acquisiva nel corso di un anno di "pratica presso il Banco del [giudice] civile"<sup>60</sup>.

Ancora diverso e particolarmente significativo, per il tema ora trattato, era la situazione di Fano, attestata dagli statuti. Ho esaminato il testo approvato nel 1450 e quindi nel 1508 da Giulio II, nella edizione a stampa di poco successiva, a cura del giureconsulto fanese Antonio Negosanti<sup>61</sup>.

Le disposizioni in materia, con i riferimenti al vicario del podestà, al consiglio speciale del comune, al cancelliere, sembrano molto risalenti nel tempo, prece-

---

<sup>56</sup> Per questa parte mi permetto di rinviare a quanto esposto in Giorgio Tamba, *Formazione professionale ...* pp. 1280-1285 e alle relativa bibliografia.

<sup>57</sup> Di nomine da parte di legati pontifici vi sono esempi fin dal secolo XIII, cf. Andreas Meyer, *Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert*, Tübingen, Max Niemer, 2000, p. 47.

<sup>58</sup> Cf. *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno 1377*, a cura di Ludovico Zdekauer e Pietro Sella, Roma, Forzani tip. del Senato, 1910, p. 60 (L. II, 57): "Ordenemo che si faccia uno libro in lu quale se scriva li nomi di tucti li notari che exercita l'arte de la notaria ..."; *Ibidem*, p. 61 (L. II, 59): "Che se mandi lettere per tucto lo districto d'Ascoli che tuti li notari se faccia scrivere in la matricola de li notari"; *Ibidem*, p. 61 (L. II, 60): "Niuno notaro se possa scrivere ne la supradicta matricola, se prima non serrà appobato sufficiente ad exercitare lu dicto offitio per lu proconsole de lu dicto collegio et per quelli quattro soi consiglieri, cioè uno per ciascun quarterio".

<sup>59</sup> Cf. *Statuta Firmanorum*, Firmi, apud Sertorium de Montibus, 1589 (Statuti confermati da Eugenio IV il 25 mar. 1446; indi con breve di Paolo III dell'8 giu. 1555 e infine da Sisto V con breve del 10 feb. 1586), p. 73 (L. III, 23): "Notarii seu tabelliones nullo modo audeant ... conficere publica instrumenta ... nisi in matricula notariorum civitatis Firmi fuerint descripti et prius in publico collegio approbati."

<sup>60</sup> Cfr. L. Luchetti, *Storia del notariato a Pesaro e Urbino all'Alto Medioevo al XVIII secolo*, Bologna, 1993, pp. 60-65.

<sup>61</sup> Cfr. *Statuta civitatis Fani*, s. n. ed. [anno 1450].

denti la signoria dei Malatesta. È dunque possibile che esse riflettano una situazione in atto già dal secolo XIII.

Secondo tali disposizioni l'esercizio del notariato a Fano era consentito solo agli iscritti nella *matricola* degli avvocati, procuratori e notai. A Fano, però, la *matricola* non era un libro del collegio, ma del comune: le registrazioni vi erano fatte a cura del cancelliere ed era conservata in cancelleria<sup>62</sup>. Per l'iscrizione nella *matricola* occorreva essere cittadino e iscritto all'estimo. Il notaio doveva inoltre superare un esame di fronte a una commissione composta dal vicario del podestà, da un dottore di leggi e dal capo del collegio, il proconsole.

Per essere ammesso all'esame il candidato doveva avere almeno 20 anni d'età e comprovare che "*adiverit notariam ad minus per unum annum*". L'età richiesta, venti anni, era un limite alto. Più frequente era il limite dei 18 anni, come a Pesaro e Urbino, limite che in seguito, quasi ovunque, per concessione o per prassi, scese ancora di più.

L'età di venti anni può comunque indicare che il candidato doveva aver già acquisito una buona conoscenza del latino: una preparazione in grammatica e retorica di un certo livello, raggiunta attraverso corsi in apposite scuole, vescovili, ad esempio, o tenuti da docenti, impegnati per contratto a svolgerli<sup>63</sup>. Non credo che la preparazione in grammatica e retorica richiesta si conseguisse con l'apprendistato, riservato piuttosto all'apprendimento delle tecniche professionali. Il testo statutario usa per questo l'espressione "*adire notariam*", un'espressione intenzionalmente, credo, ad ampio significato. Può far riferimento anche a una preparazione scolastica; ma non solo a questa, anzi. Il riferimento più facile sembra piuttosto all'apprendistato, presso un notaio membro del collegio.

Manca invece il requisito del preventivo possesso di un privilegio di notariato. La procedura si configurava quindi come nomina da parte dell'autorità comunale e trova conferma nell'obbligo imposto al notaio, che aveva superato

<sup>62</sup> Ibidem, L. II, 57.

<sup>63</sup> Forse, ancora all'inizio del secolo XIV, è probabile che a Fano vi fossero, al più, docenti privati: una situazione simile a quella che, ad esempio, lo statuto di Osimo si propone di favorire (Giuseppina Gatella Giuliodori, *Le magistrature: meditazioni e divagazioni fra carte e statuti (sul codice del sec. XIV)*, in *Il codice degli statuti Osimani del sec. XIV. Atti del convegno* (Osimo, 28-29 settembre 1991), Osimo, Fondazione don Carlo, s.a., pp. 51-84, in particolare p. 82) e che lo statuto di Fermo, nella stesura approvata nel 1446, dichiara di proteggere, garantendo a coloro che avessero voluto venire a Fermo "*ad studendum vel docendum aliquam scientiam vel ad exercitium faciendum alicuius artis*" l'immunità da qualunque rappresaglia, *Statuta Firmanorum ...*, p. 45 (L. II, 50). Per quanto concerne Fano, è noto che agli inizi del sec. XV il comune aveva nominato un maestro di grammatica nella persona di Venanzo di Cola da Camerino (Aurelio Zonghi, *Repertorio dell'antico archivio comunale di Fano*, Fano, Tip. Sonciniana, 1888, p. 13), il che attesta l'esistenza di corsi pubblici elementari per tutti i cittadini, ma non quella di corsi di livello medio-alto.

l'esame, di attestare con giuramento sia il possesso dei requisiti richiesti sia l'impegno [corr: Impegno] a osservare i principi di deontologia professionale<sup>64</sup>.

Della sua conoscenza di grammatica e retorica e della padronanza delle tecniche professionali il candidato doveva dare prova nel corso dell'esame: "*diligenter examinetur ... de omnibus supradictis, specialiter in arte notarie et tabellionatus in materia contractuum et ultimarum voluntatum, in duabus seu tribus formis contractuum et ultimarum voluntatum, tam vulgarizando quam etiam in legendo seu notando litteraliter*"<sup>65</sup>.

Il testo non è chiarissimo. Sembra comunque che, accertato il corretto possesso dei requisiti richiesti, vi fosse una prima verifica, orale, in materia professionale. A questa faceva seguito la stesura di due o tre esempi di atti *inter vivos* e *mortis causa*, che il candidato doveva poi leggere e spiegare, chiarendo significato e valore dei termini, sia in lingua (latina), sia in volgare.

Il superamento dell'esame veniva attestato da una relazione degli esaminatori, riportata in un atto notarile e registrata nella matricola per mano del cancelliere<sup>66</sup>.

Desto perplessità il fatto che tra le prove pratiche si parli solo di atti per privati e non di atti del comune o processuali: una mancanza che non saprei motivare se non quale modifica delle disposizioni originarie. Limitandomi per ora a questa pura ipotesi, vorrei richiamare l'attenzione su un'altra circostanza che le prove d'esame evidenziano, il problema della doppia lingua. Era un problema che riguardava tutti gli esercenti una professione intellettuale nel medioevo, ma toccava in primo luogo i notai.

Il notaio scriveva i documenti in latino. Era il latino delle preghiere e delle cerimonie, il latino delle leggi, delle formule degli atti privati e pubblici consacrate dall'uso; ma non era la lingua che il notaio parlava; non era la lingua in cui il notaio pensava.

Nel migliore dei casi egli parlava e pensava in un volgare toscaneggiante con forti influssi locali, dialettali. Una lingua vicina a quella delle parti che a lui si rivolgevano e le cui intenzioni egli doveva esattamente capire e correttamente interpretare: "*ut vere intelligat quae a dicentibus, contraentibus, testificantibus et iudicantibus proferuntur*", spiega Martino da Fano nel *prologus* del suo *Formula-*

---

<sup>64</sup> "Et teneatur et debeat quilibet volens matriculari tempore introitus sui iurare ad sancta Dei Evangelia ... fore civis ... comitatus ac etiam promittere de bene et legaliter exercendo artem predictam advocacionis, procuracionis et notariatus et de observandi statuta comunis Fani ...", Ibidem

<sup>65</sup> Ibidem

<sup>66</sup> "Qua quidem examinatione facta et examinato reperto idoneo, nullum ex predictis et supradictis pariente defectum, relatione facta per dictos examinatos d.o potestati et consilio civitatis Fani; de qua quidem relatione constare debeat per publicum instrumentum manu alterius notarii publici seu manu cancellarii comunis Fani, mandato et de conscientia predictorum d.rum potestatis et consilii in matricula predicta per cancellarium comunis Fani scribi debeat", Ibidem

*rium*<sup>67</sup>. Il notaio doveva tradurre queste intenzioni nel documento, scritto in latino, e quindi, di nuovo, spiegarne il contenuto, in volgare, alle parti.

Non so dire se e fino a che punto questo sia stato il reale comportamento dei vari notai. Forse la retroversione in volgare era più l'eccezione che la regola; ma la prima traduzione, dal volgare in latino, era assolutamente necessaria. Ed è quindi ovvio che una delle prove d'esame fosse appunto quella della traduzione.

Era, come detto, il latino delle leggi, delle formule degli atti, un latino aperto necessariamente agli influssi e alle espressioni della lingua parlata. Delio Pacini, nella edizione del codice 1030 dell'archivio diplomatico di Fermo, nota che nei documenti fino alla metà del secolo XII "il volgare si fa sentire ad ogni passo e certe locuzioni dimostrano apertamente che il dialetto delle campagne aveva in sé molti elementi conservatisi fino a oggi"<sup>68</sup>. Nei documenti successivi, le cose cambiano; il latino dei notai, per così dire, si ripulisce, si affina, seguendo la contemporanea evoluzione del latino dell'amministrazione. Ma il problema di tradurre dal volgare in latino e viceversa, per i notai, resta; resta non solo come prova d'esame, ma nel corso dell'intera professione.

È un problema non ignoto ai notai di oggi, anche se non si tratta più di tradurre dal latino o in latino, quanto di interpretare correttamente le intenzioni di parti, la cui lingua originaria e nella quale ancora spesso pensano, non è l'italiano, ma il serbo, il croato, l'arabo. E alla sensibilità di un notaio di oggi, Francesco Gibboni, che conosce e vive, tra gli altri, anche i problemi della doppia lingua, ho chiesto di voler abbandonare, per un po' i problemi attuali per cercare nelle carte degli antichi notai marchigiani le tracce del volgare: tracce di un problema di interpretazione della volontà delle parti, risolto, forse, con il ricorso alla lingua parlata, un ricorso che nelle carte di questi primi notai marchigiani ebbe più di una interessante manifestazione.

---

<sup>67</sup> *Das Formularius...*, hrsg. von L. Wahrmud ... in *Medioevo notarile ...*, a cura di V. Piergiovanni, *Appendice*, p. 1.

<sup>68</sup> D. Pacini, *Il codice 1030 dell'archivio diplomatico di Fermo. Liber diversarum copiarum bullarum privilegiorum et instrumentorum civitatis et episcopatus Firmi. Edizione dei documenti più antichi (977-1030). Elenco cronologico generale (1031-1266)*. Milano, Giuffrè, 1963 (Deputazione di storia patria per le Marche. Studi e testi), p. 23.

## II. LA LINGUA

### 1. NOTAI E LINGUA ITALIANA

Nella sua recente opera sull'*Europa del diritto*, Paolo Grossi<sup>69</sup>, muovendo dall'assunto che "il diritto non appartiene alla sola superficie della società ma che è, al contrario, ... realtà radicale, cioè connessa alle radici profonde di quella"<sup>70</sup>, passa ad illustrare quindici secoli di storia giuridica dei popoli europei, dedicando "una prevalente attenzione al diritto che ordina la vita quotidiana dei privati e che siamo soliti chiamare oggi 'diritto privato', perché è lì la fisiologia del diritto sorpresa in un tessuto di vendite locazioni donazioni, di testamenti, di appropriazioni di beni, di rapporti di lavoro, di imprese agrarie commerciali industriali, cioè di istituti che permettono la mia pacifica convivenza con quella degli altri."<sup>71</sup>

Evidentemente, proprio qui, lo Studioso fiorentino intravede, quale storico del diritto, l'humus per tracciare, configurare ed elaborare, più idoneamente ed agevolmente, la sua analisi ricostruttiva, incontrando e 'celebrando', con riferimento all'esperienza giuridica del primo medio evo, intessuta di regole consuetudinarie e di pratiche negoziali "all'insegna della *atipicità*"<sup>72</sup>, quale suo principale protagonista, "non il legislatore, non lo scienziato, ma il notaio."<sup>73</sup>

Il "notaio proto-medievale", spiega Grossi, è "un uomo di prassi ... un personaggio che non sa nulla di scienza giuridica, che sa di diritto quel tanto che gli è stato insegnato in qualche scuola professionale e che è quanto basta per le modeste bisogna del momento; che ispirandosi al buon senso riesce a conciliare le richieste delle parti con la nascosta ma incombente realtà usuale del luogo ... [e che] silenziosamente, dimessamente ... [mostra tutta la sua] versatilità e positività ... [dando] forma concreta ed anche una sufficiente veste tecnico giuridica a figure di cui l'esperienza ha necessità nella quotidiana lotta per la sopravvivenza."<sup>74</sup>

Il "decollo del notariato italiano"<sup>75</sup>, incentrato sulla sua qualificazione professionale e culturale, si riscontra, effettivamente e diffusamente, solo nei secoli XI e XII, segnando una tappa fondamentale nella sua storia, anche moderna, considerato che il notariato di oggi, quello di casa nostra, di tipo latino, a dispetto

---

<sup>69</sup> P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007.

<sup>70</sup> P. Grossi, cit., p. 6.

<sup>71</sup> P. Grossi, cit., p. 7.

<sup>72</sup> P. Grossi, cit., p. 30.

<sup>73</sup> P. Grossi, cit., p. 26.

<sup>74</sup> P. Grossi, cit., pp. 26-27.

<sup>75</sup> A. Bartoli Langelì, *Notai - Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma, 2006, p. 11.

del nome, affonda le sue radici peculiari e qualificative non nel diritto romano, ma proprio qui, nell'età medievale (e, poi, solo successivamente, nella Rivoluzione francese).

Infatti, solo fra l'XI ed il XII secolo, la *charta* assurge ad *instrumentum*, "il documento notarile ed il suo Autore, non più semplice redattore o rogatario, raggiungono la pubblica fede."<sup>76</sup>

Solo dopo l'anno Mille, con la grande rinascita degli studi giuridici promossa dalla Scuola di Bologna, si attribuisce al notaio, oltre che la facoltà di *redigere chartas*, anche la facoltà - precedentemente considerata indelegabile, essendo nelle prerogative del sovrano - di far valere di pubblica fede (*plena fides*) le proprie attestazioni, così come ancora oggi è (articolo 2699 del Codice Civile).

Durante il Medioevo il notaio è "un portatore d'autenticità e dunque di certezze, di sicurezza"<sup>77</sup>.

Agendo in una "situazione di monopolio culturale quasi esclusivo in una società formata da illetterati"<sup>78</sup>, il notaio permette ai privati di esprimere le proprie volontà negoziali alle quali conferisce certezza "nel senso di autenticità e di pubblica memoria, garantendone sia il modo di formazione che il modo di estrinsecazione (*demonstratio*)."<sup>79</sup>

Il notaio medievale è, quindi, uno "scrittore professionale di documenti", uno "specialista della scrittura" che opera nel contesto di una società "oligoalfabeta",<sup>80</sup> nella quale "è necessario che le persone che compiono un atto rilevante ... [non solo] si affidino a qualcuno che sappia scrivere" e compilare "una scrittura coerente" con le loro volontà e idonea a produrre gli effetti voluti, ma che sia anche, al tempo stesso, "attendibile e ... responsabile della scrittura compilata."<sup>81</sup>

Il notaio medievale, è stato ricordato dall'amico relatore Giorgio Tamba, scrive i suoi documenti in lingua latina, come impone la tradizione; in un latino, spesso "sgrammaticato", "zoppicante",<sup>82</sup> a voler essere benevoli; in un latino che non è, comunque, la lingua parlata, nella vita quotidiana, né da lui stesso né dalle persone che a lui si rivolgono, che si esprimono in lingua volgare.

<sup>76</sup> A. Morello-E. Ferrari-A. Sorgato, *L'atto notarile*, Milano, 1977, p. 94.

<sup>77</sup> M.C. Andrini-L. Milone-S. Santangelo, *La spinta evolutivistica della normazione notarile*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1988/II, p. 48.

<sup>78</sup> M.C. Andrini-L. Milone-S. Santangelo, *ibidem*.

<sup>79</sup> M.C. Andrini-L. Milone-S. Santangelo, *cit.*, p. 49.

<sup>80</sup> A. Bartoli Langeli, *cit.*, p. 10.

<sup>81</sup> M.E. Vesci, *Bizzarrie notarili*, in *CNN Attività*, n.1/1996, p. 47. A ben vedere, per quel che riguarda l'analfabetismo, oggi, la situazione si è capovolta, ma nella sostanza non è cambiata di molto: è vero, infatti, che l'alfabetismo è ormai largamente diffuso, ma è altrettanto vero che "la società si è specializzata, è pervenuta a un alto grado di complessità, creando al suo interno una quantità di analfabetismi specialistici", sicché il notaio è ancora chi, in possesso di cognizioni specifiche, "si pone fra 'analfabeti specialistici', ne riceve e compila le dichiarazioni di volontà, ne garantisce l'esito." (M.E. Vesci, *cit.*, p. 47).

<sup>82</sup> A. Bartoli Langeli, *cit.*, p. 21.

Pertanto, dopo la transcodificazione, dopo la conversione dalla lingua quotidiana al latino giuridico, il notaio deve spiegare, in volgare, alle parti il contenuto del documento steso in latino.

Il notaio medievale, infatti, non è solo uno "specialista della scrittura".

Egli - osserva Pietro Fiorelli - "oltre che scrivere, legge ... [e] prima di stendere un atto nelle proprie imbreviature e nelle belle copie da consegnare ai clienti ... [deve] parlare a questi con tutta la chiarezza desiderabile ... [deve] cercar di capire il senso e lo scopo delle loro volontà ... [deve] spiegar loro il valore preciso dei vocaboli ... e delle clausole."<sup>83</sup>

Con la lettura, il notaio mette "alla portata dei profani, con parole dell'uso parlato, i contenuti prescrittivi di accordi ... la cui forma scritta rimaneva accessibile solo a chi conoscesse il latino o almeno ne fosse, tanto o quanto, infarinato."<sup>84</sup>

Viene quindi a crearsi, "tra scrittura in latino e lettura in volgare ... [una sorta di] equilibrio instabile... [che] un po' per volta ... viene superato da una maturata consapevolezza dell'autonomia delle due lingue."<sup>85</sup>

Si comincia, così, a scrivere la lingua che si parla e - prosegue Fiorelli - ai "testi originali si affiancano i volgarizzamenti scritti; hanno anche questi un'impronta ufficiale, e tendono a rimanere d'uso esclusivo, lasciando dimenticare gli originali non più aggiornati."<sup>86</sup>

Con il passare del tempo, gradatamente, in tutte le parti d'Italia si formano documenti, all'inizio scritti in un latino intercalato di parole ed espressioni volgari, e poi interamente in volgare; e così, a poco a poco, conclude Mario Marti, "proprio nell'ambito dell'attività notarile, il volgare rompe il massiccio schieramento del latino e si contrappone a esso per documenti sia linguisticamente accessibili sia stilisticamente accettabili. L'*ars notaria* assolve perciò una funzione mediatrice fra la tradizione latina, scolastica e giuridica e l'inarrestabile spinta della nuova cultura."<sup>87</sup>

Lo stesso Rolandino, nella sua *Summa totius artis notariae* (1255), aveva sottolineato l'importanza per il notaio di acquisire nuovi strumenti linguistici e Pietro Boattieri, nel suo commento della *Summa*, ritenne cosa necessaria che il "prefetto notaio" sapesse esprimersi bene anche in lingua volgare, secondo le disposizioni degli Statuti bolognesi del 1250 ("*legere scripturas quas fecerint vulgariter et litteraliter*").

Di certo, continuando ad utilizzare il latino, il notaio si sarebbe presentato fuori dal suo tempo, avrebbe parlato anche aulicamente, ma sarebbe stato, comunque, isolato, alienato; non sarebbe stato 'sentito' dalla sua comunità e, per-

---

<sup>83</sup> P. Fiorelli, *Notariato e lingua italiana*, in *Le scuole di specializzazioni per le professioni legali*, Roma, 2000, p. 61. Ora anche in *Intorno alle parole del diritto*, Milano, 2008, pp. 309 ss.

<sup>84</sup> P. Fiorelli, *ibidem*.

<sup>85</sup> P. Fiorelli, *cit.*, p. 62.

<sup>86</sup> P. Fiorelli, *ibidem*.

<sup>87</sup> M. Marti, *La prosa*, in *La letteratura italiana - 1 Le origini e il duecento*, Milano, 2005, p. 389.



tanto, non avrebbe fissato e consolidato la sua opera professionale nel proprio tempo, permettendole di arrivare fino ai nostri giorni, con la valenza riconosciuta.

L'uso del latino, non parlato e non vissuto, laddove si fosse consolidato nei rogiti, sarebbe stato supponente, ostico, ermetico; sarebbe stata un'imposizione, una forzatura; avrebbe stabilito solo maggiori distanze e messo in maggiore soggezione i destinatari degli *instrumenta*, sottraendo ai diretti interessati la piena fruibilità di quanto in essi formalizzato, al di là di ogni ragionevolezza, ben oltre quelle difficoltà intrinseche ed ineludibili, già presenti per evidenti ragioni oggettive.

Scrivere la lingua che si parlava ed introdurre il volgare al posto del latino fa del notaio un protagonista di rilievo nella formazione della lingua italiana; al di là, probabilmente, di tutti i suoi effettivi meriti e qualità: in ragione del contesto in cui si trovava ad agire e della direzione obbligata verso cui doveva muoversi, quale interprete di una molteplice e precipitosa realtà, nel cui ambito si trovava inserito; chiamato a fronteggiare le esigenze della complessa quotidianità degli uomini, degli affari, dei traffici mercantili, insomma dei bisogni della nuova economia commerciale, ove già apparivano delineati i prodromi di quella che di lì a poco sarebbe stata la "prammatizzazione del diritto", sulla scia di quei flussi preparatori, successivi alla codificazione Giustiniana, radicati nella Scuola dei Glossatori, prima, e dei Commentatori/Dialettici, poi.

Il rinnovamento avanza ed influenza anche il campo giuridico.

Si passa dal *Corpus iuris civilis* giustiniano alla sua relativa 'glossa', onde interpretarne, significarne e renderne accessibile tutti i suoi contenuti; e così, corrispondentemente, nella pratica quotidiana il latino va a perdere le sue accentuate tonalità di riferimento per sbiadire sempre più nella marginalità e cedere il passo a forme in lingua volgare, in crescendo, complementari, quando non insite, alla realtà, quella vissuta ed effettivamente sentita dagli operatori e dai fruitori dei documenti, delle *chartae*, degli *instrumenta*.

Il proto-notaio viene coinvolto in questo impetuoso divenire, sollecitato, pressato, se non schiacciato, dal rispetto di archetipi formali, rigidamente tipizzati nei testi "canonici", su cui però, bisogna intervenire per ottenerne, come richiesto, un'applicazione relativamente adattata, adeguata, "creativa", onde risolvere i bisogni incombenti.

## 2. I PRIMI DOCUMENTI IN VOLGARE. UN TRITTICO NOTARILE MARCHIGIANO DEL SECOLO XII

I documenti notarili in volgare fino alla prima metà del Duecento non sono numerosi e, anche successivamente, la presenza di passi o locuzioni in volgare nel testo di documenti in latino è tutt'altro che frequente.

È quindi evidente, di converso, l'importanza e l'interesse, dopo le formule campane, di quella "magra dozzina [di testi preletterari in volgare italiano] ... messa insieme e studiata ... da Arrigo Castellani"<sup>88</sup>.

Dalle *formule campane* è pertanto inevitabile prendere l'avvio, perché il famoso *Placito Capuano* del 960, considerato l'atto di nascita della nostra lingua, è un verbale redatto da un notaio, Atenolfo, concernente un processo, celebrato in Terra di Lavoro, tra Aligerno, abate di Montecassino, e un tal Rodelgrimo di Aquino, che rivendicava la proprietà di alcune terre, a suo giudizio occupate abusivamente dal Monastero. L'Abate di Montecassino, di contro, invocava l'intervenuta usucapione per possesso trentennale. Così, davanti al giudice Archisi di Capua, città che faceva parte del ducato longobardo di Benevento, i tre testimoni, Mari, Teodomondo e Gariperto, giurando sui Vangeli di dire la verità, pronunciarono, a sostegno dell'Abate, la famosa formula testimoniale *Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti*.

Nel redigere il verbale, il notaio Atenolfo, consapevolmente, utilizzò due lingue diverse, il latino notarile e il volgare parlato, compiendo una scelta inconsueta rispetto alle abitudini del tempo.

Il dibattito orale doveva svolgersi davanti al giudice in volgare e non in latino che, però, era impiegato per la verbalizzazione. Nel nostro caso, la verbalizzazione in latino arrivò a includere vere e proprie formule testimoniali volgari ("...*et testificando dixit: Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene...*").<sup>89</sup>

Lasciando il Sud e risalendo la Penisola verso il Nord, "l'area marchigiana - osserva Claudio Marazzini - si affaccia sulla scena del nascente italiano in maniera abbastanza vistosa."<sup>90</sup>

Nelle Marche, infatti, prima che in altre regioni d'Italia, compaiono documenti notarili che si caratterizzano per la coesistenza di elementi volgari con la scrittura latina, com'è testimoniato da *Le carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra*; carte che, dopo il primo lavoro pionieristico di Ernesto Ovidi<sup>91</sup>, sono ora oggetto di un'ampia edizione in otto volumi, di cui sette già usciti, a cura di Attilio De Luca, Giuseppe Avarucci e altri, nelle collane del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo di Spoleto<sup>92</sup>.

---

<sup>88</sup> A. Vàrvaro, *Origini Romanze*, in *Storia della letteratura italiana* (diretta da E. Malato) - vol. I *Dalle origini a Dante* - p. I *Le origini*, Milano, 2005, p. 163.

<sup>89</sup> C. Marazzini, *La lingua italiana - Profilo storico*, Bologna, 2002, p. 180 ss.

<sup>90</sup> C. Marazzini, cit., p.186.

<sup>91</sup> *Le carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra*, vol. I (aa. 1006 – 1200), a cura di E. Ovidi, Ascoli Piceno, 1908.

<sup>92</sup> *La carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra – I. Documenti degli anni 1006 – 1180*, a cura di A. De Luca, Spoleto 1997; – *III. Documenti degli anni 1201 – 1216*, a cura di G. Avarucci, Ibidem, 1997; – *IV. Documenti degli anni 1217 – 1230*, a cura di C. Maraviglia, Ibidem, 2001; – *V. Documenti degli anni 1231 – 1337*, a cura di G. Borri, Ibidem, 1998; – *VI. Documenti degli anni 1238 – 1246*, a cura di G. Borri, Ibidem, 2000; – *VII. Documenti degli anni 1247 – 1255*, a cura di G. Avarucci, Ibidem, 2000.

(segue)

I documenti notarili in volgare di area marchigiana, studiati e raccolti, come si è già accennato, dal grande storico della lingua italiana Arrigo Castellani,<sup>93</sup> sono tre: la "*Carta osimana*" del 1151, la "*Carta fabrianese*" del 1186 e la "*Carta picena*" del 1193.

Nel testo di questi documenti, osserva Alberto Vàrvaro, "il volgare è misto al latino: esso è incluso o marginale rispetto ad un testo latino ... o, peggio, sembra trattarsi di semplici cadute dal latino nel romanzo per scarsa sicurezza o incapacità, come è evidente soprattutto ... nella carta di Osimo, ma si riscontra un po' dovunque."<sup>94</sup>

## CARTA OSIMANA

La Carta osimana<sup>95</sup> - conservata nell'Archivio di Stato di Roma, fondo dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra<sup>96</sup> - è il più noto tra i documenti notarili in volgare di area marchigiana ed è stato oggetto di lunga e meritata attenzione da parte di filologi e storici della lingua italiana.

L'atto, rogato nel luglio del 1151 dal notaio Simeone, in un latino confuso e "lamentevole",<sup>97</sup> contiene, o meglio conterrebbe (stanti i dubbi circa la sua autenticità, recentemente sollevati), la donazione fatta da Grimaldo, vescovo di Osimo, a Bernardo, abate di Chiaravalle di Fiastra, della chiesa di S. Maria in Selva (località nei pressi di Macerata) e dei relativi beni.

Nel documento, scritto nella città di Osimo, è indicato, come si diceva, l'anno 1151 - indizione XIII<sup>98</sup>.

E' stato però rilevato che l'anno 1151 non coincide con l'indizione XIII "corrispondente al 1150"<sup>99</sup>; mentre Attilio De Luca, cui si deve l'ultima edizione di questo documento, suggerisce con buona motivazione la lettura "inditione .VIII., cifra per altro del tutto discordante col millesimo"<sup>100</sup>.

Il testo del documento è giudicato dal Vàrvaro "sgangherato e non facile da tradurre"<sup>101</sup>.

La grammatica e la sintassi del notaio - che pure, osserva Bartoli Langeli, non deve essere "l'ultimo arrivato perché scrive per il vescovo della sua città e

---

rucci e G. Borri, s.d.; - VIII. *Documenti degli anni 1256 - 1265*, a cura di G. Ancidei, in corso di stampa.

<sup>93</sup> A. Castellani, *I più antichi testi italiani - Edizione e commento*, seconda edizione riveduta, Bologna, 1976, pp. 149 ss.

<sup>94</sup> A. Vàrvaro, cit., p.164.

<sup>95</sup> Testo e traduzione, ripresi da A. Castellani, cit., pp. 150-152, sono riportati in Appendice.

<sup>96</sup> A. Castellani, cit., p. 149.

<sup>97</sup> A. Castellani, ibidem.

<sup>98</sup> L'indizione era un computo cronologico fondato su cicli di 15 anni.

<sup>99</sup> A. Castellani, ibidem. Cfr. anche *La carte dell'abbazia ... - I.*, a cura di A. De Luca, cit., p. 125.

<sup>100</sup> *La carte dell'abbazia ... - I.*, a cura di A. De Luca, cit., p. 125.

<sup>101</sup> A. Vàrvaro, cit., p. 165, nota 33.

per un abate importante<sup>102</sup> - sono, come nota Ignazio Baldelli, "incerte e vacillanti fra il volgare e il latino, sentito soltanto come formula impacciante, che spesso confonde anche in punti decisivi."<sup>103</sup>

Tra gli strafalcioni commessi dal notaio Simeone e puntualmente rilevati da Ignazio Baldelli<sup>104</sup>, si segnalano, in particolare, un "*meis*" al posto di "*suis*" (in conseguenza del quale i successori di Bernardo sono indicati da Grimaldo come "*meis*" invece che "*suis*") e un "*sua*", ripetuto due volte, in luogo di "*mea*" (errore, quest'ultimo, che finisce con lo stravolgere la volontà delle parti: il donante, contrariamente alla sua effettiva intenzione, effettua la donazione non per la sua anima e per quella dei suoi genitori, ma per l'anima del donatario Bernardo).

Osserva Claudio Marazzini che nel rogitto "l'affiorare del volgare avviene ... senza apparente motivazione, se non quella di uno slittamento nel codice di comunicazione più spontaneo e familiare"<sup>105</sup>.

Un "campione di tale slittamento, nel mezzo di una frase in latino", osserva Marazzini, si trova nella seguente frase:

*Bernardu abbas de monesterio de beata Santa Maria de Claravalle a meisq(ue) sucesorib(us) da mo (n)na(n)ti i(n) p(er)petuu(rn)...*

Il volgarismo, nel breve passo citato, è *da mo nnanti*, 'd'ora in avanti' (*mo*' al posto di 'ora' predomina ancora oggi nell'Italia meridionale, in contrapposizione al toscano *ora* e al settentrionale *adesso*...) <sup>106</sup>.

E, rileva ancora il Vârvaro, quando "il notaio scrive:

*Santa Maria in Selva qui est edificato nu planu de Ara Grani vocatu, que a lui pertine vel pertinere debet; si li dono intrasacto, nulla reservatione non fecimus; si li dono per alima sua e delu ienitore e dela ienetrice sua [...]*

è ben difficile dire in che lingua credesse di scrivere. Si osservi che non gli sfuggono soltanto forme del tutto volgari come *nu* 'nello' o *ara* 'aia' o *intrasacto* 'senza condizioni', poi 'subito, immediatamente', ma addirittura non riesce ad evitare la dissimilazione *alima* in una parola còlta come *anima*. Siamo veramente al collasso di qualsiasi norma scritta.<sup>107</sup>

Rispetto alla durezza di questa stroncatura, più benevolo (o meno severo) appare il giudizio di Attilio Bartoli Langeli il quale rileva che "il notaio di Osimo scrive un documento in latino, e se infila queste perle è un po' perché la tradizione documentaria pretendeva un latino mescidato, un po' perché era davvero ignorante."<sup>108</sup>

Gli ultimi studiosi che si sono occupati di questa carta hanno posto in rilievo

---

<sup>102</sup> A. Bartoli Langeli, *La scrittura dell'italiano*, Bologna, 2000, p.15.

<sup>103</sup> I. Baldelli, *Medioevo volgare da Montecassino all'Umbria*, Bari, 1971, p. 173.

<sup>104</sup> I. Baldelli, *ibidem*.

<sup>105</sup> C. Marazzini, *cit.*, p. 185.

<sup>106</sup> C. Marazzini, *cit.*, pp. 185-186.

<sup>107</sup> A. Vârvaro, *cit.*, p. 165.

<sup>108</sup> A. Bartoli Langeli, *ibidem*.

elementi che, se non possono modificare il sostanziale giudizio negativo circa la cultura del notaio Simeone, aprono tuttavia diverse prospettive per una sua più complessa interpretazione.

Livio Petrucci, sulla falsariga di un'ipotesi avanzata da Cesare Paoli in merito alla Carta picena del 1193<sup>109</sup>, ritiene che in tutte e tre le carte marchigiane e, dunque, anche in quella del notaio Simeone, la presenza di passi volgari rimandi "con molta probabilità o assoluta certezza alla preesistenza di una 'scritta' volgare ... una scrittura tra privati e in forma privata (senza intervento di notaio), generalmente preparatoria a una regolare 'carta', ma in sé ancora priva di valore legale ...[e] mentre le 'carte' sono dettate in forma soggettiva (l'attore vi compare in prima persona) e, fino al secolo XVI, solo in latino, le 'scritte' sono di norma redatte in forma 'narrativa' (l'attore vi compare in terza persona) e, già dal secolo XII-XIII, anche in volgare"<sup>110</sup>.

"Non ci pare imprudente concluderne – prosegue Petrucci – che Simeone trovasse difficoltà non solo nel maneggiare il latino, ma anche nel convertire la forma narrativa della 'scritta' in quella soggettiva della 'carta' che andava rogando. Né sarà eccessivo sospettare che pure il disordinato affiorare di frasi volgari possa essere in qualche misura dipeso dalla pressione della 'scritta' che supporremmo appunto in volgare: anzi, a ben vedere le due ipotesi concorrono, perché mentre i *sua* riferiti al soggetto sarebbero passati dalla 'scritta' alla 'carta' in un momento d'inerzia anche linguistica, l'"ipercorretto" *meis*, da un 'suoi' della 'scritta' non riferito al soggetto, sarebbe venuto significativamente a coincidere con lo sforzo della traduzione."<sup>111</sup>

La ricostruzione dell'iter formativo di un simile documento, sotto il profilo della diplomatica degli atti notarili, è sicuramente convincente; ma nel caso della Carta osimana non sembra sufficiente a chiarire il reale articolarsi del processo che ne è stato alla base.

Attilio De Luca ha ribadito i giudizi negativi sulla preparazione dello scrittore: "la notevole imperizia e incertezza del rogatario ... il tratteggio incerto, disarticolato e rigido di chi conosce appena l'uso della scrittura ... la [elementare] cultura linguistica del notaio Simeone, che adopera un latino pressoché volgarizzato ed è incapace a volte di esprimere correttamente il suo pensiero"<sup>112</sup>.

Sulla base di un'attenta disamina del contenuto del documento, De Luca ha peraltro sollevato fondati dubbi sulla possibilità di considerare originale tale documento, circa il quale – egli scrive – "non possiamo sottrarci al fondato sospetto di una falsificazione"<sup>113</sup>, soprattutto se si tiene conto, da un lato, "delle vicende non chiare che hanno portato ... Santamaria in Selva e le sue terre nel pa-

<sup>109</sup> Cfr. Castellani, cit., pp.201-202.

<sup>110</sup> L. Petrucci, *Il problema delle origini e i più antichi testi italiani*, in *Storia della lingua italiana*, a cura di L.Serianni-P.Trifone, III, Torino, 1994, p. 55.

<sup>111</sup> L. Petrucci, ibidem.

<sup>112</sup> *La carte dell'abbazia ... - I.*, a cura di A. De Luca, cit., p. 124.

<sup>113</sup> Ibidem, p. 125.

trimonio dei Cistercensi" e, dall'altro lato, del fatto che "il documento non sia stato inserito, alcuni decenni più tardi, nella serie dei regesti compilati proprio al fine di dimostrare i diritti di Fiastra su Santamaria in Selva in una vertenza appunto con il vescovo di Osimo che tali diritti contestava."<sup>114</sup>

Anche se la Carta osimana è un falso, restano comunque valide tutte le considerazioni sulla scarsa perizia del suo scrittore e anche quelle circa l'iter formativo della stessa carta, dal momento che lo scrittore può bene aver utilizzato qualche 'scrittura' in volgare per creare questa *donatio pro anima*. Vengono invece posti in dubbio sia la data di tale falsificazione - non il luglio 1151, ma una data successiva, forse, di vari decenni - sia, soprattutto, l'identità del suo scrittore, il "*Simeone notarius*", del quale a questo punto si potrebbe dubitare che fosse realmente in possesso della qualifica di *notarius*.

## CARTA FABRIANESE

La Carta fabrianese<sup>115</sup> è una pergamena datata maggio 1186 che si trova nell'Archivio Comunale di Fabriano (Busta I, n. 20) e che reca sul suo retro "di mano della fine del sec. XIV" la seguente annotazione: "*Promissio Actolini comitis et Berte uxoris Rogerii de bonis que habent in cute Muscani et Colcilli*"<sup>116</sup>.

Il documento, che si presenta con i caratteri di un originale, è rogato da un tale *Florentinus notarius*, dotato, al pari del Simeone della Carta osimana, di "scarsa cultura professionale ... preannunciata dall'elementarità delle sue capacità grafiche"<sup>117</sup>.

Nel documento, osserva Livio Petrucci, "il cedimento al volgare [è] più organico e generalizzato che nella Carta osimana"<sup>118</sup>.

Con esso, il conte Attolino, figlio del conte Martino, e donna Berta, moglie di Ruggieri, si accordano con il monastero di San Vittore delle Chiuse, rappresentato dal priore Murico, e con Rollando di Bernardo e i suoi eredi, per ripartirsi equamente i frutti di un loro *consorzio*, cioè di una serie di possedimenti che avevano in comune "nel comitato di Camerino", prevedendo garanzie e penalità in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte. Dei detti possedimenti sono riportati i confini e alcune indicazioni di toponimi.

Il Castellani<sup>119</sup> ha potuto identificare con sicurezza almeno Colcinlu, Colcello, nel Comune di Genga, e Moscano, località posta nel comune di Fabriano, vicina al territorio di cui si danno i confini. Il territorio delimitato nell'atto non è lontano dall'abbazia di San Vittore delle Chiuse, che sorgeva sul torrente Sentino, pres-

---

<sup>114</sup> Ibidem, p. 125.

<sup>115</sup> Testo e traduzione, ripresi da A. Castellani, cit., pp. 190-192, sono riportati in Appendice.

<sup>116</sup> A. Castellani, cit., p.189, nota n.1.

<sup>117</sup> L. Petrucci, cit., p. 56.

<sup>118</sup> L. Petrucci, ibidem.

<sup>119</sup> A. Castellani, ibidem.

so la sua confluenza con l'Esino, nel Comune di Genga.

Nel documento, latino e volgare si alternano, scivolando dall'uno all'altro codice. Come osserva il Castellani, "data, nome delle parti e formule finali sono in latino. La descrizione dei confini oscilla, come succede di norma in casi simili, fra il latino e il volgare. Chiaramente in volgare, salvo qualche parola e qualche espressione di rito, è invece il dispositivo dell'atto."<sup>120</sup>

## CARTA PICENA

Il terzo documento, la Carta picena<sup>121</sup>, reca la data 7 settembre 1193 senza l'indicazione del luogo, ed è conservato, come il primo, nell'Archivio di Stato di Roma, fondo dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra<sup>122</sup>.

Con questo documento, intitolato «*Paginam vendictionis, tradictionis atque obligationis*», Plandeo o Plandideo, figlio di Arduvino Oldrici, vende un terreno a Giovanni Ofridi per il prezzo di 20 libbre di denari lucchesi.

"Il documento - nota Livio Petrucci - si presenta curiosamente bipartito sotto il profilo linguistico, formale e sostanziale".<sup>123</sup>

La sua particolarità è data dal fatto che, nella prima e nella terza parte, risulta scritto in latino e in forma "soggettiva", mentre nella seconda parte risulta scritto in volgare e in forma "narrativa".

La parte scritta in latino contiene la vendita del terreno, mentre quella scritta in volgare fa emergere la effettiva natura del negozio concluso fra le parti, chiarendo come il terreno fosse stato ceduto a garanzia della restituzione di un prestito di 20 libbre fatto da Giovanni a Plandideo.

L'ipotesi avanzata da Cesare Paoli, e ripresa da Castellani e da Petrucci, circa i successivi tempi di redazione della 'scritta' e della 'carta', e delle diverse, rispettive formulazioni appare in questo caso molto convincente.

Il Paoli<sup>124</sup> afferma che ci troviamo di fronte ad una incorporazione "puramente materiale e, per dir così, inorganica" di una "scritta" (cioè di un'intesa privata, conclusa senza obbligo di stile e formule notarili) nel corpo di una "carta".

Sulle qualità del notaio *Firmus*, responsabile di questo inusuale collage, restano comunque alcune riserve.

"La grossolanità dell'accozzamento - nota Petrucci - neppure giustificato dalla rarità del contratto, denota naturalmente scarsa capacità professionale, anche se il notaio risulta certo assai meglio attrezzato dei rogatori delle due carte

<sup>120</sup> A. Castellani, *ibidem*.

<sup>121</sup> La parte in volgare del documento e la traduzione, riprese da A. Castellani, *cit.*, pp. 202-203, sono riportate in Appendice.

<sup>122</sup> A. Castellani, *cit.*, p. 201.

<sup>123</sup> L. Petrucci, *ibidem*.

<sup>124</sup> Citato in A. Castellani, *cit.*, p. 202 e in L. Petrucci, *ibidem*.

precedenti, sia per la qualità del suo latino che per l'evidente consapevolezza con cui trapassa al volgare nel momento di incorporare la 'scritta'.<sup>125</sup>

Probabilmente il notaio *Firmus* avrebbe potuto utilizzare per questo contratto di prestito su pegno fondiario - "un negozio frequente e previsto nei formulari notarili che ne ammettevano la documentazione per mezzo di due carte separate o di una sola"<sup>126</sup> - uno schema tratto dal formulario, che forse possedeva, o un qualche precedente.

Non possiamo sapere perché non lo ha fatto; ci auguriamo non vi sia stato indotto solo dalla sua scarsa preparazione, o dalla pigrizia.

Preferiremmo invece pensare che lo abbia fatto nell'intento di riportare, senza rischio di falsarli, i termini di un accordo, destinato ad aver effetto tra due parti, legate da una società commerciale "*ad medietatem lucri et damni*"<sup>127</sup>; società che lo stesso testo in volgare lascia confusamente intravedere<sup>128</sup>.

Dal contratto risulta, infatti, anche che Plandideo si era obbligato a restituire non solo la somma di denaro ricevuta in prestito, ma anche la metà del "*prode*", cioè del guadagno che avrebbe realizzato. Circostanza, questa, che fa supporre al Castellani che il danaro dato in prestito da Giovanni a Plandideo fosse destinato a un investimento e che tra i due corresse una società un po' troppo sbilanciata a favore di Giovanni che, in caso di perdita, sarebbe stato comunque pienamente garantito<sup>129</sup>.

### 3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'esame dei documenti del secolo XII - quelli che hanno giustamente attratto l'attenzione degli studiosi di filologia e degli storici della lingua, "i primi ad apprezzare le possibilità offerte dalla pubblicazione delle carte di Fiastra"<sup>130</sup> - evidenzia la frequenza di "frasi o parole staccate francamente volgari, che talora superano le indicazioni di confine spesso volgareggianti in tutti i cartolari; e queste ultime sono poi più generosamente volgari di quel che si reperisca di solito nelle carte medievali."<sup>131</sup>

Di queste espressioni "più decisamente volgari", Ignazio Baldelli<sup>132</sup> offre un'ampia silloge.

In vero, dei trentatré passi di documenti citati, i primi quattordici sono altrettante ampie descrizioni di confini di terre e anche la maggior parte dei successi-

---

<sup>125</sup> L. Petrucci, *ibidem*

<sup>126</sup> A. Castellani, p. 202, nota n.3.

<sup>127</sup> A. Castellani, *cit.*, p. 203.

<sup>128</sup> A. Castellani, *ibidem*.

<sup>129</sup> A. Castellani, p. 204.

<sup>130</sup> *La carte dell'abbazia ... - I.*, a cura di A. De Luca, *cit.*, *Introduzione*, p. LV.

<sup>131</sup> I. Baldelli, *cit.*, p. 165.

<sup>132</sup> I. Baldelli, *cit.*, pp.165-168.



vi diciannove passi riporta uno o due riferimenti ad elementi di delimitazione di appezzamenti di terra.

Il fatto in sé non sorprende poiché, come rileva Arrigo Casellani, nella premessa all'esame della Carta fabrianese, "la descrizione dei confini oscilla, come succede di norma in casi simili, fra il latino e il volgare"<sup>133</sup>.

Tuttavia nella carte marchigiane l'oscillazione verso il volgare è un po' più accentuata di quanto avviene nelle carte di altre aree.

Prendendo spunto proprio da una carta marchigiana, Alberto Vàrvaro afferma, con absolutezza, senza mezzi termini, quanto segue: "Che una descrizione di terreni o un inventario di beni scivoli nel volgare è del resto cosa che accade dovunque e non presuppone alcuna coscienza di un qualche prestigio della varietà linguistica parlata, ma solo incapacità dello scrivente di esprimere in latino tutto ciò che deve dire."<sup>134</sup>

Un tale severo giudizio non ci sembra sia del tutto condivisibile e appare formulato da chi, arroccato saldamente al proprio osservatorio particolare, non si perita di sporgersi sui versanti appena fuori la sua visuale, perdendo, fatalmente, l'occasione di comprendere la complessità del fenomeno indagato.

E' bene chiarire subito, anche per sgombrare il campo da possibili equivoci, che non è nostra intenzione sostenere alcuna difesa d'ufficio (laddove ne venissimo ritenuti capaci) di questi notai di qualche secolo fa, della cui scarsa familiarità con la lingua latina vi sono prove (anche) inconfutabili; però appare lecito ed opportuno chiedersi se, quella imputata, fu solo incapacità ad "esprimere in latino tutto ciò che deve dire" o se, invece, tenuto conto del ruolo ricoperto e delle funzioni esercitate dai notai, c'è presenza anche di altro, sfuggito, perfino, ad autorevoli studiosi di filologia e storici della lingua.

Sommessamente - anche in considerazione del percorso didattico-formativo degli aspiranti notai, precedentemente delineato da Giorgio Tamba, che prevedeva la frequenza di scuole per l'apprendimento della grammatica e di nozioni di *ars dictaminis*, integrata da un periodo di apprendistato presso un notaio in esercizio - noi riteniamo che il fenomeno, per essere esattamente compreso e valutato, vada inquadrato ed analizzato nel suo contesto globale, e non secondo una visione angusta, meramente ed essenzialmente "semantica" che rischia di non far cogliere, nella sua effettiva valenza, l'opera di questi notai medioevali, pur valorizzata sotto altri aspetti.

E' plausibile, quindi, pensare che questi notai, o, quanto meno, alcuni di essi - ricorrendo ad espressioni in volgare per individuare i confini di un terreno o per descrivere i beni di un inventario - abbiano intenzionalmente voluto, se non ritenuto dovuto, utilizzare termini di identificazione estratti dalla *communis opinio*, così come nella realtà, evitando, sempre intenzionalmente, termini idiomatici,

<sup>133</sup> A. Castellani, *I più antichi testi italiani - Edizione e commento*, seconda edizione riveduta, Bologna, 1976, p.189

<sup>134</sup> A. Vàrvaro, cit., p.165

pur linguisticamente apprezzabili, che, però, proprio per la loro peculiarità elitaria, una volta riportati in latino, non avrebbero ... "reso", cioè non sarebbero stati riconosciuti dalle parti, o, quanto meno, lo sarebbero stati, forse, solo con difficoltà.

Il notaio medioevale, così come è ancora oggi, non deve, infatti, solo ricercare diligentemente e recepire le reali intenzioni delle parti, ma anche permettere l'accessibilità al linguaggio ed alle terminologie utilizzate nei rogiti, per quanto più possibile, al fine di assicurare la riscontrabilità e la praticabilità *erga omnes* degli stessi contenuti significati<sup>135</sup>.

Solo chi vive quotidianamente la "vita notarile", sa bene quanta complessità c'è, di frequente, dietro la scritturazione dei rogiti e delle parole usate al fine di conciliare la diversità di posizioni e di specifici interessi particolari.

Spesso, proprio nella descrizione dei terreni o negli inventari di beni, così come, ancor più, nei testamenti, occorre essere prudentemente aderenti alle realtà locali ed al relativo sentire. Certe espressioni rese dalle parti è corretto che, quantomeno in determinate fattispecie, il notaio le consegni quanto più aderenti e fedeli alla verità storica, riportandole verbalizzate così come gli sono state presentate e riferite onde permettere uno specchio delle cose, così come sono e sono successe, senza correzioni interpretative, senza alcun adeguamento.

E qui sembra utile richiamare il caso di quel notaio (dei giorni nostri) imputato di falso ideologico, poi correttamente assolto dalla Suprema Corte, (solo) per aver trasfuso nella scheda testamentaria, al fine di un "estremo scrupolo", pure riconosciutogli, la volontà manifestata dal testatore attraverso espressioni giuridiche appropriate ed "elaborate".<sup>136</sup>

Se quel notaio fosse stato meno zelante e perfezionista, meno "appropriato" nelle espressioni usate, riportando, precisamente, la manifestazione di volontà del testatore "difficoltosamente e frammentariamente espressa", probabilmente, non avrebbe ottenuto il compiacimento del filologo, però, certamente, avrebbe guadagnato serenità, sottraendo la sua fatica professionale a qualche specioso rilievo del controinteressato di turno...

Da ultimo, non sembri inopportuno e fuori luogo richiamare i principi di deontologia professionale e di tecnica notarile che, secondo gli insegnamenti di Martino da Fano, riportati nell'*Incipit* del suo *Formularium*, avrebbero dovuto guidare

---

<sup>135</sup> Il problema di rendere comprensibile il linguaggio giuridico e fruibile il contenuto di atti e documenti è avvertito anche dalle Pubbliche amministrazioni che hanno promosso un "Manuale di stile" per "cambiare la cultura e i comportamenti ... per uscire dal recinto protetto del linguaggio per gli addetti ai lavori ... [e con la finalità] ... non ... di rinunciare alla precisione tecnico-giuridica, ma di esprimerla con semplicità e chiarezza..." (Cfr. F. Bassanini, in *Manuale di stile – Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche*, a cura di A. Fioritto – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Bologna, 1997, Prefazione, p. 8).

<sup>136</sup> Corte di Cassazione, V Sez. Penale, 04.07.1980, Pres. Melone, in *Vita Notarile*, 1982, pp. 387-388.

il *verus notarius*, e cioè la *fides*, la *diligentia* e l'*industria*, quest'ultima intesa come capacità professionale "*in intelligendo, in disquirendo et in componendo*"<sup>137</sup>; principi che si trovano, ancora oggi, sia incardinati nell'articolo 47, 2° comma, della Legge notarile (n. 89/1913), laddove recita "il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto", sia consolidati nell'art. 42, 1° comma, lett. c) dei *Principi di deontologia professionale dei notai*, approvati dal Consiglio nazionale del notariato, laddove prescrivono che il "notaio deve dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell'atto, per garantire ad esse il riscontro con le decisioni assunte e la consapevolezza del valore giuridicamente rilevante dell'atto...".

## APPENDICE

### CARTA OSIMANA (1151)

I(n) nomine sante (et) i(n)dividue Trinitatis, | ab i(n)carnatione d(omi)ni n(ost)ri Iesu Christi anni | sunt milleimo C.l.i., (et) die m(en)se Iulius, p(er) i(n) | dictione v(ero) x.i.i.i., Ausimo civitatis. || Id(e)oq(ue) ego Crimaldo episcopus de comitatu Ausmo vocatu p(ro)pria e spo(n)tanea | mea bona volu(n)tate odiernu(m) die | dedim(us) (et) tradedim(us) no(s) tibi, (et) a dom(us) D(e)o, | Bernardu abbas de monesterio de be||ata Santa Maria de Claravalle v(e)| | a meisq(ue) sucesorib(us) da mo (n)na(n)ti i(n) p(er) | petuu(m) a posside(n)du(m), si li d(on)o Crimaldo | episcopus Santa Maria i(n) Selva q(ui) est | edificato nu planu de Ara Grani vo||catu, q(ue) a lui p(er)tine v(e)| p(er)tinere de||bet; si li d(on)o i(n)trasacto, nulla reser|vatione n(on) fecim(us); si li d(on)o per alima su|a (e) delu ienitore (e) dela ienetri|ce sua; ta(n)tu(m) rep(ro)micto sup(er)scrito d(onn)o || Crimaldo episcopus; qualeu(n)gua o|mo ista carta vole cor[um]pere | v(e)| falzare voluero per qualelcu(m)q(ue) omo i(n)ienio vengna i(n) pena | de dare biza(n)tii ce(n)tu de au||ro mu(n)do, (et) postea ista carta | firma e stabilis o(m)niq(ue) te(m)pore. |

Sinnu(m) manu(m) de Crimaldu epis|copus sup(er)scrito datore scribe|re rogavit. Ego Ru||ceri de Berolto testus | Ego Trasmu(n)do de Acto de Pe|tri testus Ego Albertu de | Apiniano testus in ista carta | rogati sum(us).

<sup>137</sup> Cfr. *Medioevo notarile. Martino da Fano e il Formularium super contractibus et libellis. Atti del convegno internazionale di studi (Imperia – Taggia – 30/9-1/10/2005)*, a cura di V. Piegiiovanni, Milano, 2007, p.121.

Scrisit Simeone notarius (et) c(om)plevit

Traduzione:

«Nel nome della santa e individua Trinità, volgendo gli anni 1151 dall'incarnazione di nostro signor Gesù Cristo, del mese di luglio, indizione XIII, nella città d'Osimo. Io che mi chiamo Grimaldo vescovo del comitato d'Osimo, di mia propria e spontanea buona volontà nel giorno odierno ho dato e consegnato per la casa di Dio a te Bernardo abate del monastero della beata Santa Maria di Chiaravalle e ai tuoi successori, da ora innanzi in perpetuo possesso, e gli dono, io Grimaldo vescovo, l'edificio di Santa Maria in Selva, che è costruito nel piano chiamato dell'Aia del Grano, e ciò che è o dev'essere di sua pertinenza; e glielo dono incondizionatamente [o: irrevocabilmente], senza far nessuna riserva; e glielo dono per l'anima mia e del genitore e della genitrice mia. Questo prometto io soprascritto donno Grimaldo vescovo. Chiunque volesse alterare o falsare le disposizioni di questa carta con qualunque pretesto venga in pena di dare cento bisanti d'oro puro, e poscia questa carta [rimanga] ferma e stabile in ogni tempo. Firma del soprascritto vescovo Grimaldo donatore, [che] richieste fosse scritta [questa carta]. Io Ruggieri di Beroldo, io Trasmondo d'Atto di Pietro, io Alberto d'Appignano fummo richiesti d'esser testimoni in questa carta. Scrisse e completò [la carta] Simeone notaio».

Supponendo che sia stato omesso un *si per* o anche soltanto un *per* davanti a *qualeungua*, il periodo potrebbe forse essere interpretato così: «prometto questo: se cercherò per mezzo di qualunque persona e con qualunque pretesto di corrompere o falsare le disposizioni di questa carta, io venga in pena (ecc.)».

*CARTA FABRIANESE (1186)*

In no(m)i(n)e D(omi)ni. Anni s(unt) m(i)ll(e) .c.lxxx.v.i., re(n)gna(n)te Federico inperatore, m(en)se madius, indictione .iiii a. Ideoque ego Actolino comes | filio de Martino comite et Berta uxore(m) de Rutgeri an carta | c(on)venime(n)tu et pactu fieri rogavi a t(ib)i beatu Sa(n)to Vettore q(ui) e(st) di||ficatu in fu(n)do Victuriano et t(ib)i do(n)no Murico priore et tuisque sut|cetsorib(us) et tibi Rotla(n)do de Bernardo tuisque eredib(us), id e(st) de n(ost)ra | c(on)sortia q(uod) nos abem(us) comunus in comitato Ca(m)merino et in loco q(ui) di|citur Corte de Riscano et de Roti et de Clavi et de Colci(n)lu: .ia. sinaita | Se(n)tinu veniente ad Sa(n)to Adpolenaru et p(er) fosatu de Ufa(n)gno ad || Bervetlone, et .ii a. sinaita Colle de Preta veniente p(er) via ad Treza|no, .iii a. sinaita Setra de Tretlio et veniente p(er) senaita Na(n)fre | filii de co(n)te Martino et de co(n)te Actolino ad Se(n)tinu q(ui) fuis .i a. si|naita; et ubicu(m)que inve(n)ta fuis infra senaita et ext(r)a senaita; de | quale c(on)sortia nui advemo plù de vui, nui partimo et

vui tolle||te; et o advemo de paradegu, de paradegu <de paradegu> parteri||mo; et presalie quale nui advemo delo vostro et n(ost)ra sientia ne dà | q(uod) no(n) ce adbamo razione, adre(n)derimu ad vui admicavelem(en)te; et | set razione ce odste(n)demo, sia(n)ne toltu ad dictu de set Rigo scre|tiu, et clesia Sa(n)to Vettore et Rotla(n)do fare similit(er)m(en)te ad nui; et de || mo ad sa(n)te Marie de agustu l'atverimo tuttu c(on)plitu se(n)za inpede|m(en)tu; et set ce fosse inpedem(en)tu varca(n)te, lu '(n)pedem(en)tu sia c(on)plitu, et | pi(n)gnu vet metto p(er) .x. livere de inforzati n(ost)ri masi q(ui) teni Marti|nu de Moricu et Pet[r]i de Bonomo cu(m) fegu(m) et alodu(m); set questo no(n) | ve adte(n)demo, post abeatis et teneatis et lугratis ad uso de bo || nu pi(n)gnu fine ad te(n)pu co isto pi(n)gnu arcoltu(m) fuis; et si q(ui) ista carta corru(n) | pere adfalsare volueri, sia in pena dare .xx. libres |de infor| de inforzati in corte potestate; et post pena data et obluta ista carta fir | ma p( er )manead fine ad p(re)finitu(m) te(n)pus. Rigo de Su(n)pu et Petri de loh(ann)es: et Baro(n)zo de Gozo et Albrico et Lore(n)zo filii de Acto || de loh( ann )es: o(mne)s isti s(unt) testis. |  
Flore(n)tinus notarius (scri)psi

Traduzione:

«In nome del Signore. Negli anni 1186, regnante Federigo imperatore, nel mese di maggio, indizione quarta. Io conte Attolino figlio del conte Martino e Berta moglie di Ruggieri richiedemmo che fosse fatta questa carta di convenzione e patto con te [monastero del] beato San Vittore costruito nel fondo Vittoriano e con te donno Murico priore e i tuoi successori e con te Rollando di Bernardo e i tuoi eredi, cioè riguardo al nostro consorzio che noi abbiamo in comune nel comitato di Camerino nei luoghi detti Corte di Riscano e di Roti e di Clavi e di Colcello: primo confine dal Sentino a Sant'Apollinare e lungo il fossato d'Ufagno fino al Berbellone, e secondo confine il Colle di Pietra e di lì lungo la via fino a Trezzano, terzo confine Serra [o: la serra] di Treglio, e di lì lungo il confine [dei beni] di Nanfre [ ? ] figlio del conte Martino e [dei beni] del conte Attolino fino al Sentino che fu il primo confine; e dovunque fu trovato, entro il confine e fuori del confine; di tale consorzio, quel che avemmo più di voi, noi dividiamo e voi prendete [o anche, forse: e dovunque si trovò, entro il confine e fuori del confine, che di tale consorzio noi avemmo più di voi, noi dividiamo e voi prendete]; e dove [o: e ciò che] avemmo in misura pari, in misura pari divideremo; e i frutti che noi avemmo della vostra parte e ai quali sappiamo di non aver diritto, li renderemo a voi amichevolmente; e se sosteniamo d'avervi diritto, ne sia tolta discordia secondo quel che giudicherà ser Rigo [o: ne sia preso secondo quel che giudicherà ser Rigo Screzio]; e la chiesa di San Vittore e Rollando debbono comportarsi in modo simile verso di noi; e da ora alle sante Marie d'agosto avremo tutto compiuto [il patto], senza che vi siano ostacoli; e se ci fosse un ostacolo transitorio [?], l'ostacolo sia eliminato; ed io vi metto in pegno fino all'ammontare di dieci libbre di moneta inforzata i nostri poderi che tengono Martino di Morico e Pietro di Bonomo, colle loro pertinenze feudali e allodiali; se

non vi manteniamo questo [che vi abbiamo promesso], che voi in seguito abbiate [i poderi] e li teniate e sfruttiate come s'usa fare d'un buon pegno, fino al momento in cui questo pegno sia riscattato; e se qualcuno volesse alterare o falsare le disposizioni di questa carta, cada in pena di dare venti libbre d'inforzati nella corte del podestà, e dopo che sia stato dato e versato l'importo della pena, questa carta rimanga ferma [cioè: in vigore] fino al tempo prestabilito. Rigo di Sumpo e Pietro di Giovanni e Baronzo di Gozzo e Albrico e Lorenzo figli d'Atto di Giovanni: tutti questi sono testimoni. Io Fiorentino notaio scrissi».

### CARTA PICENA (1193)

(Et) isti denari .xx. libras deole loh(ann)es || ad Plandeo ad oienantio da q(ui)stu Sami[k]eli prossimu ad .iii. ann(i) co(m) | pliti, unu mese poi; se Plandeo n(on) potes[e vo] non volesse redere li | denari .xx. libras (et) la mitade delo prode, ke q(ue)sta terra sì aba loh(ann)i ad p(ro)p(r)ietate, issu | (et) sua redeta; se questo avere se p(er)desse sentia frodo (et) sentia i(m)pedim(en) | tu ke fose palese p(er) la t(er)ra, ke la mitade se ne fose ad rescu de loh(ann)i || de tuctu, (et) la mitade de Plandideo; et se Plandideo rede ad loh(ann)i vo | a ssua redeta isti denari, ke loh(ann)i vo sua redeta redese senti onne(m) | sconditione ista t(er)ra ad Plandideo; (et) se Plandideo n(on) redese li denari | ad loh(ann)i (et) vo a ssua redeta, ke la t(er)ra sia loro a p(ro)p(r)ietate.

#### Traduzione:

«E questi denari -20 libbre - li diede [in prestito] Giovanni a Plandeo da oggi innanzi, termine tre anni interi da questo prossimo San Michele (29 settembre), con un mese di comperto; se Plandeo non potesse o non volesse rendere i denari — 20 libbre — e la metà del guadagno, che questa terra abbia Giovanni in proprietà, egli e i suoi eredi; se questo avere si perdesse senza frode e, senza *impedimentu* ('cattiva volontà', 'mala fede'?) che fosse di pubblica e generale conoscenza, che la metà di tutto [il danno] sia a rischio di Giovanni e la metà di Plandideo; e se Plandideo rende a Giovanni o ai suoi credi questi denari, che Giovanni o i suoi eredi rendano senza nessuna opposizione questa terra a Plandideo; e se Plandideo non rendesse i denari a Giovanni oppure ai suoi eredi, che la terra sia di loro proprietà.»